



Autorità di Ambito Sele

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO AUTORITA' DI AMBITO SELE

Deliberazione commissariale n. **06** del 16 marzo 2015

**Oggetto: Vincoli retributivi alle società partecipate ex art.1 comma 557, Legge n.147 del 27/12/2013**

L'anno duemila quindici il giorno 16 del mese di marzo alle ore 09.00 presso la sede legale dell'Autorità di Ambito Sele, in Salerno, Viale G. Verdi 23/l, piano 2, int.3/4

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Premesso** che la Legge 147 del 27/12/2013 all'art.1 comma 557 stabilisce che:

*"...all'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello e' stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto*



*nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».*

**Dato atto** che con precedenti delibere commissariali e precisamente la n.36 del 27/10/2014 e la n. 50 del 17 dicembre 2014, sono già stati affrontati gli aspetti inerenti i vincoli retributivi alle società partecipate ex art.1 comma 557 della Legge n. 147 del 27/12/2013, nel primo caso estendendo in maniera generalizzata i vincoli, salvo verifica di tali adempimenti acquisendo apposita relazione, nel secondo caso indicando criteri e limiti, oltre che modalità ;

**Ritenuto** opportuno, al fine di meglio disciplinare la materia in oggetto, adottare un nuovo, univoco e definitivo provvedimento commissariale, revocando le precedenti deliberazioni n.36 e n.50;

**Preso atto che** occorre estendere alle società partecipate affidatarie del Servizio idrico integrato i citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, pur nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative delle società pubbliche;

**Ritenuto** opportuno evidenziare i vincoli da estendere alle società partecipate che gestiscono SII, estendendo poi al Comitato di Controllo di questa Autorità , ex art.2 del Regolamento del controllo analogo approvato con deliberazione commissariale n.50/2013, la verifica di tale adempimento, acquisendo entro e non oltre il 31 aprile 2015, apposita relazione da parte di ciascuna società partecipata che attesti il rispetto dei vincoli e degli obblighi di seguito specificati:

<b>Dipendenti</b>	
Tetto di spesa al buono pasto	Si applica il limite previsto per il personale pubblico (7 euro). Per chi si trova oltre 10 euro, riduzione progressiva



	in modo da raggiungere tale risultato in un anno.
Tetto di spesa al premio di produzione annuale	Una volta lo stipendio con le seguenti ulteriori condizioni: <ol style="list-style-type: none"><li>1. considerare nel calcolo i soli elementi fissi e ricorrenti;</li><li>2. non erogabile al personale assente dal servizio per qualunque causa, salvo le ferie;</li><li>3. una quota di almeno il 50% del premio di risultato dipende dal risultato di bilancio ed è erogata solo in caso di utile.</li></ol>
Tetto alle spese per assunzioni a tempo determinato o altra contrattualistica diversa dal tempo indeterminato	Si consolida la spesa 2014 con possibilità di deroga espressamente autorizzata dall'Ato. Tali limiti non si applicano per le assunzioni a tempo determinato per l'esecuzione di attività conseguenti all'assunzione di nuovi servizi. Il tutto coerentemente alla gestione acquisita in conseguenza alle conferenze di servizi.
Lavoro straordinario	I soggetti controllati dimostrano di aver organizzato al meglio le proprie attività allo scopo di ridurre il ricorso a tale forma di lavoro.
Superminimi	La politica retributiva dell'azienda svolta attraverso l'attribuzione di superminimi incorre nel limite individuale del 10% della retribuzione e complessivo del 10% della forza lavoro.
Dirigenti	
Tetto di spesa al buono pasto	Si applica il limite previsto per il personale pubblico (7 euro). Per chi si trova oltre 10 euro, riduzione progressiva in modo da raggiungere tale risultato in un anno.
Tetto di spesa al premio di produzione annuale	1,5 volte (*) lo stipendio con le seguenti ulteriori condizioni:



	<p>1. considerare nel calcolo i soli elementi fissi e ricorrenti;</p> <p>2. non erogabile al personale assente dal servizio per qualunque causa, salvo le ferie;</p> <p>3. una quota di almeno il 50% del premio di risultato dipende dal risultato di bilancio ed è erogata solo in caso di utile.</p> <p>(*) si è posto un maggiore valore rispetto al personale non dirigente, data la maggiore incidenza di elementi variabili sulla retribuzione.</p>
<b>Assunzioni dirigenti e non dirigenti</b>	
<b>A tempo indeterminato</b>	Sono già regolate nell'ambito del controllo analogo con potere di veto dell'Ato, che sarà esercitato esclusivamente nel caso l'Azienda non motivi in modo esaustivo l'esigenza di servizio che è venuta a determinarsi.
<b>A tempo determinato e similari</b>	Sussiste il limite di spesa indicato sopra all'interno del quale le società operano con discrezionalità. Il limite non si applica per le assunzioni a tempo determinato per l'esecuzione di attività conseguenti all'assunzione di nuovi servizi.
<b>Incarichi</b>	
<b>Attiene gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale artt. 2229 – 2238 cc</b>	<p>Gli incarichi professionali esterni sono consentiti :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- allorquando non sia possibile far fronte con personale in servizio;</li><li>-sia stata esplicitata adeguata motivazione;</li></ul>



	- siano esattamente determinati le attività da compiere ed il compenso.
Incentivo all'esodo	Ogni incentivo all'esodo, comunque, deve essere accompagnato da uno specifico atto che dimostri per <i>tabulas</i> l'interesse aziendale a riconoscere e liquidare l'incentivo stesso, nei limiti delle prescrizioni legislative vigenti e regolamenti aziendali, laddove conformi.

**Considerato** che tale elencazione e limiti non sono esaustivi e che, laddove carenti, ad essi deve sopperire il principio aziendalistico di una sana *gestio* e cioè che allora la spesa per il personale, qualunque essa sia, è giustificata, allorquando realizza una ottimizzazione dei costi e viene assunta esclusivamente per evidenti e provate esigenze di gestione del servizio in adempimento alle obbligazioni assunte con l'ATO o, comunque, per adempiere a specifici obblighi di legge, regolamentari o di CCNL e/o contratti di secondo livello, e che, inoltre, ogni decisione in tal senso, se non rientrante negli atti rilevanti da trasmettere all'ATO stesso in base a quanto disciplinato dal Regolamento per l'esercizio del controllo analogo di cui alla deliberazione commissariale n.50 del 16.10.2013, deve essere inserita in una relazione a cura delle aziende affidatarie da trasmettere al soggetto controllante entro la fine di ogni anno per l'attività di verifica di quest'ultimo, fermo restando il principio di autonomia gestionale ed organizzativa di esclusiva elezione dell'azienda stessa;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica di cui all'art.49 del TUEL

#### **DELIBERA**

**Revocare** le proprie precedenti deliberazioni n.36 del 27/10/2014 e n. 50 del 17 dicembre 2014;

**Stabilire** che le società partecipate affidatarie del Servizio idrico integrato dovranno attenersi al rispetto dei vincoli e degli obblighi di seguito specificati:

<b>Dipendenti</b>	
Tetto di spesa al buono pasto	Si applica il limite previsto per il personale pubblico (7



	euro). Per chi si trova oltre 10 euro, riduzione progressiva in modo da raggiungere tale risultato in un anno.
<b>Tetto di spesa al premio di produzione annuale</b>	Una volta lo stipendio con le seguenti ulteriori condizioni: <ol style="list-style-type: none"><li>1. considerare nel calcolo i soli elementi fissi e ricorrenti;</li><li>2. non erogabile al personale assente dal servizio per qualunque causa, salvo le ferie;</li><li>3. una quota di almeno il 50% del premio di risultato dipende dal risultato di bilancio ed è erogata solo in caso di utile.</li></ol>
<b>Tetto alle spese per assunzioni a tempo determinato o altra contrattualistica diversa dal tempo indeterminato</b>	Si consolida la spesa 2014 con possibilità di deroga espressamente autorizzata dall'Ato. Tali limiti non si applicano per le assunzioni a tempo determinato per l'esecuzioni di attività conseguenti all'assunzione di nuovi servizi. Il tutto coerentemente alla gestione acquisita in conseguenza alle conferenze di servizi.
<b>Lavoro straordinario</b>	I soggetti controllati dimostrano di aver organizzato al meglio le proprie attività allo scopo di ridurre il ricorso a tale forma di lavoro.
<b>Superminimi</b>	La politica retributiva dell'azienda svolta attraverso l'attribuzione di superminimi incorre nel limite individuale del 10% della retribuzione e complessivo del 10% della forza lavoro.
<b>Dirigenti</b>	
<b>Tetto di spesa al buono pasto</b>	Si applica il limite previsto per il personale pubblico (7 euro). Per chi si trova oltre 10 euro, riduzione progressiva in modo da raggiungere tale risultato in un anno.
<b>Tetto di spesa al premio di produzione annuale</b>	1,5 volte (*) lo stipendio con le seguenti ulteriori condizioni:



	<p>1. considerare nel calcolo i soli elementi fissi e ricorrenti;</p> <p>2. non erogabile al personale assente dal servizio per qualunque causa, salvo le ferie;</p> <p>3. una quota di almeno il 50% del premio di risultato dipende dal risultato di bilancio ed è erogata solo in caso di utile.</p> <p>(* si è posto un maggiore valore rispetto al personale non dirigente, data la maggiore incidenza di elementi variabili sulla retribuzione.</p>
<b>Assunzioni dirigenti e non dirigenti</b>	
<b>A tempo indeterminato</b>	Sono già regolate nell'ambito del controllo analogo con potere di veto dell'Ato, che sarà esercitato esclusivamente nel caso l'Azienda non motivi in modo esaustivo l'esigenza di servizio che è venuta a determinarsi.
<b>A tempo determinato e similari</b>	Sussiste il limite di spesa indicato sopra all'interno del quale le società operano con discrezionalità. Il limite non si applica per le assunzioni a tempo determinato per l'esecuzioni di attività conseguenti all'assunzione di nuovi servizi.
<b>Incarichi</b>	
<b>Attiene gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale artt. 2229 – 2238 cc</b>	<p>Gli incarichi professionali esterni sono consentiti :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- allorquando non sia possibile far fronte con personale in servizio;</li><li>-sia stata esplicitata adeguata motivazione;</li></ul>



	- siano esattamente determinati le attività da compiere ed il compenso.
Incentivo all'esodo	Ogni incentivo all'esodo, comunque, deve essere accompagnato da uno specifico atto che dimostri per <i>tabulas</i> l'interesse aziendale a riconoscere e liquidare l'incentivo stesso, nei limiti delle prescrizioni legislative vigenti e regolamenti aziendali, laddove conformi.

**Trasmettere** il presente deliberato alle società di gestione;

**Acquisire** da parte delle stesse società entro e non oltre il 30 aprile 2015, analitica relazione circa i provvedimenti o, comunque, il varo di attività organizzative che hanno realizzato contenimento dei costi del personale, da sottoporre alla verifica del Comitato di Controllo di questa Autorità;

**Rendere** il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che è verbale.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(dr. Domenico Geromini)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(Dr. Giuseppe Parente)